



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Boscu Tommaso

DETERMINAZIONE N. 1401

in data 17/12/2020

OGGETTO:

Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03". CIG: ZDD2EAB6CF - Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 alla Ditta Ecotec Gestione Impianti Srl.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Contratto Rep. n. 213 del 16/04/2014, mediante il quale, a seguito dell'espletamento della relativa procedura di gara, il Comune di Sestu ha affidato il servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, alla Soc. Coop. C.N.S., per il periodo 1° settembre 2013 – 31 agosto 2020 ed il servizio viene svolto dalla Formula Ambiente spa;

Visto che con Determina n. 853 del 28/08/2020 è stato prorogato tecnicamente il contratto per 6 mesi, in favore della Soc. Coop. C.N.S., ai sensi dell'art. 4 del CSA nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, decorrenti dal 01/09/2020;

Dato atto che, durante il periodo di vigenza del contratto, il Comune deve mettere a disposizione dell'affidatario, per le varie tipologie di rifiuto, i rispettivi centri di conferimento e trattamento;

Considerato, in particolare, che il citato servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati consiste anche nello spazzamento dei marciapiedi e delle strade del centro abitato e che, pertanto, è necessario garantire la disponibilità di apposito centro autorizzato per il trattamento a recupero dei residui dello spazzamento stradale derivanti dalle stesse operazioni di pulizia;

Dato atto che in forza del suddetto contratto Formula Ambiente spa, tra le altre cose, è tenuta al trasporto dei residui dello spazzamento stradale a impianto autorizzato entro il raggio di 50 km dal Comune di Sestu, senza oneri aggiuntivi per il trasporto i quali invece verrebbero addebitati in caso di trasporto ad impianto distante oltre 50 km da Sestu (art. 5 del Capitolato Speciale d'appalto);

Dato atto che l'art. 181 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegia il principio di prossimità agli impianti di recupero;

Richiamata la precedente Determinazione n. 994 del 04/10/2019, mediante la quale si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il "Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03", alla società Ecotec Gestione Impianti Srl, avente sede legale in Via Montegrappa n. 133 – 96100 Siracusa, P.IVA. 00952160893, la quale ha offerto un ribasso del 12,635 % sulla tariffa unitaria a base d'asta di €/t 129,80, per un importo netto offerto pari a €/t 113,40 al netto dell'IVA di legge;

Constatata, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per l'annualità 2021;

Visti gli elaborati tecnici e amministrativi predisposti dall'ufficio Ambiente per l'affidamento del "Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03", dal quale si evince che:

- la tariffa unitaria a base d'asta è pari €/t 121,60;
- il quantitativo complessivo presunto di rifiuto da trattare è pari a circa 300,00 t;
- l'importo complessivo presunto del contratto è pari a € 36.480,00 (oltre IVA di legge);
- il contratto verrà stipulato a misura.
- la durata del contratto è fino a esaurimento dell'importo contrattuale. Si presume la conclusione degli interventi entro 12 mesi dall'avvio;

- il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, previa indagine commerciale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 9-bis, e dell'art. 95, comma 3 e comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- il D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 13 Marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20/10/2016 "Norme sulla qualità della regolazione dei procedimenti amministrativi", che stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016, stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Rilevato che, in base all'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore,

al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:

- per "*mercato elettronico*", si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Considerato che:

- la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3/2008 ha istituito il mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
- alla data odierna, all'interno del portale www.sardegnaecat.it, risulta presente la categoria merceologica AL22AE - SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E DOMESTICI NON PERICOLOSI;

Ritenuto di poter ricorrere alla piattaforma SARDEGNA CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 mediante invio di una richiesta di preventivo a soggetti iscritti nella citata categoria merceologica, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;

Dato atto che:

- in data 08/10/2020 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, la RdO n. rfq_361501, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 16/10/2020 alle ore 12:00;

- dato atto che la richiesta di preventivo è stata inoltrata ai seguenti operatori economici:

Operatore economico
Ecocentro Sardegna srl
Ecotec Gestione Impianti Srl

- entro il termine previsto sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

Operatore economico
Ecocentro Sardegna srl
Ecotec Gestione Impianti Srl

- le offerte presentate risultano formalmente in regola con le autocertificazioni;
- il ribasso offerto dai concorrenti sono i seguenti:

Operatore economico	Ribasso
Ecocentro Sardegna srl	2,960%
Ecotec Gestione Impianti Srl	35,033%

Dato atto che nei confronti della società Ecotec Gestione Impianti Srl si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico "www.infocamere.it": non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL_25125136 , con scadenza il 25/03/2021 (regolare);
- certificazioni del casellario giudiziale nei confronti del rappresentante legale: non risultano annotazioni;
- certificazioni carichi pendenti nei confronti del rappresentante legale: in attesa di riscontro;
- verifica di regolarità fiscale: non risultano violazioni;
- verifica sugli obblighi di cui alla Legge 68/99: in attesa di riscontro;

Considerato che al soggetto invitato a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Cat Sardegna, oltre alla documentazione tecnica, anche il patto di integrità ed il codice di comportamento, acquisiti unitamente all'offerta dopo esser stati controfirmati dal medesimo operatore economico;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 e, quindi, all'affidamento del servizio in oggetto alla società Ecotec Gestione Impianti Srl, avente sede legale in via Montegrappa n. 133 – 96100 Siracusa, P.IVA. 00952160893;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 7, l'aggiudicazione assumerà efficacia a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still" trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZDD2EAB6CF;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18/02/2020 n. 35 che approva il P.E.G. 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/07/2020 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Vista Legge del 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto sindacale n. 18 del 30/09/2019 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21/05/2018, con decorrenza dal 01/10/2019 e per tutta la durata dell'attuale mandato politico, l'incarico di direzione del Settore n.6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi

tecnologici”, di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10/09/2019;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, il “Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03” Annualità 2021 - CIG: ZDD2EAB6CF, alla società Ecotec Gestione Impianti Srl, avente sede legale in Via Montegrappa n. 133 – 96100 Siracusa, P.IVA. 00952160893, la quale ha offerto un ribasso del 35,033 % sulla tariffa unitaria a base d’asta di €/t 121,60, per un importo netto offerto pari a €/t 79,00 al netto dell’IVA di legge ;

Di dare atto che:

- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo risultante dalla verifica dei prescritti requisiti;
- in applicazione dell’art. 32 comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di “stand still” trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali, oltre a quelle previste nel capitolato d'oneri firmato per accettazione dall'affidatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva:

- luogo di svolgimento: territorio comunale;
- termini e modalità per l'esecuzione dell'appalto: inizio immediato dalla trasmissione del presente atto all’aggiudicatario e modalità di esecuzione secondo quanto stabilito nel capitolato d’oneri e nella documentazione tecnica inviati in sede di Rdo sul CatSardegna;
- corrispettivo: € 24.000,00 (escluso di Iva al 10%);
- termini di pagamento: 30 gg. data fattura;
- ammissibilità modifiche del contratto: ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. sarà possibile apportare modifiche non sostanziali, per ulteriori interventi analoghi che si rendessero necessari, per un importo ulteriore pari al 20% del contratto iniziale;
- altre clausole ritenute essenziali: contenute nel capitolato speciale d’appalto;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
- assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

prende atto che:

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

Di dare atto che l'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità e tempistiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici inviati in sede di partecipazione alla RdO;

Di impegnare a favore della società Ecotec Gestione Impianti Srl, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 26.400,00 sul bilancio pluriennale 2020 – 2022, a valere sul capitolo 5790 annualità 2021, con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1401 del 17.12.2020

Oggetto: Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03". CIG: ZDD2EAB6CF - Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato e convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 alla Ditta Ecotec Gestione Impianti Srl.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	5790	0	D01401	1	Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale di cui al codice CER 20 03 03". CIG: ZDD2EAB6CF - Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato e convertito da	25187	26.400,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 17.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 13.01.2021

L'impiegato incaricato